



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE SEGUENTI CONVENZIONI: A) CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORI, N. 155, FATTA A GINEVRA IL 22 GIUGNO 1981, E RELATIVO PROTOCOLLO, FATTO A GINEVRA IL 20 GIUGNO 2002; B) CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, N. 187, FATTA A GINEVRA IL 15 GIUGNO 2006

Art. 1 (Protocollo 155)

Protocollo 155

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL 1981

_____ 1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 3 giugno 2002 nella sua novantesima sessione; Prendendo nota delle disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 (qui di seguito « la Convenzione ») che prevede in particolare che: « Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 [...], l'autorita' o le autorità competenti dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti: [...]

c) l'instaurazione e l'applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e la produzione di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; [...]

e) la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra nonché' sugli infortuni sul lavoro, i casi di malattie professionali e gli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro»; Considerando il bisogno di rafforzare le procedure di registrazione e di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei sistemi di registrazione e di dichiarazione, di identificarne le cause e di elaborare misure preventive; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla registrazione e alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avranno la forma di un protocollo relativo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981, adotta, oggi

venti giugno duemiladue, il protocollo seguente che verra' denominato Protocollo del 2002 relativo alla convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981.

Articolo 1

Ai fini del presente Protocollo:

- a) l'espressione «infortunio sul lavoro» significa ogni infortunio sopraggiunto al lavoro o in occasione del lavoro e che abbia causato lesioni mortali o non mortali;
- b) l'espressione «malattia professionale» significa ogni malattia contratta in seguito ad una esposizione a fattori di rischio risultanti da una attivita' professionale;
- c) l'espressione «evento pericoloso» significa ogni evento facilmente identificabile secondo la definizione data dalla legislazione nazionale, e che potrebbe essere causa di lesioni corporee o danni alla salute presso le persone al lavoro o nel pubblico;
- d) l'espressione «infortunio durante il tragitto» significa ogni infortunio avente causato la morte o lesioni corporee, sopraggiunto durante il tragitto diretto tra il luogo di lavoro e:
 - i) il luogo di residenza principale o secondaria del lavoratore; o
 - ii) il luogo dove il lavoratore assume abitualmente i suoi pasti; o
 - iii) il luogo dove il lavoratore riceve abitualmente il suo salario.

Versione in vigore dal 3 luglio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
Estremi	Legge 8 giugno 2023, n. 84
Partizione	Protocollo 155
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-84-2023/protocollo-155-art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

Ginevra il 15 giugno 2006 · Art. 1 (Protocollo 155)

Ginevra il 15 giugno 2006 · Art. 1 (Protocollo 155)

